

Aule>



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLO - ESENTE DGRITI

21756/08

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 30999/07

Dott. Mario ADAMO

- Presidente

Cron. 21756

Dott. Carlo PICCININNI

- Consigliere

Rep.

Dott. Luigi MACIOCE

- Consigliere

C.C. 26/6/2008

Dott. Vittorio RAGONESI

- Consigliere

Dott. Alberto GIUSTI

- Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

regolamento di competenza

ORDINANZA

nel giudizio per regolamento di competenza d'ufficio

sollevato dal Tribunale per i minorenni di Roma nel pro-
cedimento promosso da O.Y.E. [redacted].

Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 26 giugno 2008 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.

Ritenuto che il relatore designato, nella relazione
depositata il 20 febbraio 2008, ha formulato la seguente
proposta di definizione:

"Il Tribunale per i minorenni di Roma, ritenuta la pro-
pria incompetenza, ha sollevato conflitto di competenza
con riferimento al decreto in data 8 giugno 2007 del
Giudice istruttore del Tribunale di Civitavecchia che,
investito della domanda ex art. 148 cod. civ. presentata
da O.Y.E. [redacted] al fine di ottenere il con-



tributo al mantenimento delle figlie naturali D.P. [redacted]

D. [redacted] e D.P.C. [redacted], aveva a sua volta dichiarato la propria incompetenza.

Il regolamento di competenza può essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale ordinario, ai sensi degli artt. 148 cod. civ. e 38 disp. att. cod. civ., giacché la controversia riguarda unicamente diritti patrimoniali (il mantenimento delle figlie minori) e, in assenza di una contestualità con la domanda di affidamento, non si verifica alcuna attrazione in capo al giudice specializzato per i minorenni (Cass., Sez. I, 3 aprile 2007, n. 8362; Cass., Sez. I, 20 settembre 2007, n. 19406)".

Considerato che il Collegio condivide pienamente tale proposta e le considerazioni che di essa sono presupposto;

che, pertanto, cassato il decreto in data 8 giugno 2007, va dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Civitavecchia a conoscere della domanda ex art. 148 cod. civ. presentata da O.Y.E. [redacted] al fine di ottenere il contributo al mantenimento delle figlie naturali.

P.Q.M.



La Corte dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Civitavecchia e cassa il decreto in data 8 giugno 2007 del medesimo Tribunale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 giugno 2008.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 25 AGO 2008
IL CANCELLIERE C1
Arnaldo Casano
Arnaldo Casano

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1
Arnaldo Casano

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DEDALO